Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte costituzionale

1. **Corte cost., 11 marzo 2021 n. 35, ritiene infondate le q.l.c. dell'art. 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012 – c.d. legge Severino - che prevede la sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali;**
2. **Corte cost., 11 marzo 2021 n. 34, dichiara l'illegittimità costituzionale della disciplina prevista dal t.u. enti locali per l'adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel caso di Enti locali dissestati;**
3. **Corte cost., 9 marzo 2021 n. 31, dichiara illegittime alcune norme della Regione Toscana, di promozione dei prodotti a chilometro zero, in quanto lesive della concorrenza.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

4. **Cons. Stato, sez. II, 9 marzo 2021, n. 2013, all'Adunanza plenaria le questioni concernenti, rispettivamente: la possibilità che il ricorrente in primo grado deduca in appello il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; la individuazione del giudice competente a conoscere la domanda di risarcimento del danno subito dal destinatario di un provvedimento favorevole successivamente dichiarato illegittimo;**
5. **Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2021, n. 1948, sulla natura, la causa, gli effetti e l'interpretazione degli accordi di programma stipulati fra enti pubblici ex art. 34 t.u. enti locali in aderenza al patto di stabilità interno;**
6. **Cons. Stato, sez. IV, 8 marzo 2021, n. 1915, sui criteri per l'istituzione degli ordini dei commercialisti e degli esperti contabili;**
7. **Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2021, n. 1890, sull'applicabilità al giudizio di ottemperanza di una delle formalità previste dall'art. 5-*sexies* legge Pinto n. 89 del 2001, ai fini della ammissibilità dell'azione;**

8. Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2021, n. 1867, sul rispetto delle distanze tra edifici;
9. C.g.a., sez. giur., 5 marzo 2021, n. 192, sulle conseguenze connesse alla modifica, da parte del giudice, della qualificazione del ricorso per revocazione da straordinaria in ordinaria;
10. Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2021, n. 1863, sulla nozione e la portata applicativa del principio di equivalenza nel settore degli appalti pubblici;
11. Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2021, n. 1846, sulle regole operative applicabili al concorso notarile;
12. T.a.r. per l'Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 8 marzo 2021, n. 208, non comporta l'automatica esclusione dalla gara aver omesso di dichiarare la condanna per bancarotta fraudolenta se la stazione appaltante aveva indicato di dichiarare la condanna per frode;
13. T.a.r. per la Campania, Napoli, sez. IV, 2 marzo 2021, n. 1398, sull'attribuzione al gestore di servizio pubblico di beni di proprietà pubblica.

Consiglio di Stato – Pareri

14. Cons. Stato, sez. I, parere 10 marzo 2021, n. 359, sul Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e su diverse questioni in materia di ricorso straordinario.

Normativa ed altre novità di interesse

15. Decreto-Legge 5 marzo 2021, n. 25 – Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 (in G.U. n. 57 dell'8 marzo 2021; vigente dal 9 marzo 2021).

Corte costituzionale

(1)

La Corte costituzionale ritiene infondate le q.l.c. dell'art. 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012 – c.d. legge Severino - che prevede la sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali.

Corte costituzionale, sentenza 11 marzo 2021 n. 35 – Pres. Coraggio, Red. De Pretis

La Corte ha dichiarato che:

a) l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, mentre non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze;

b) non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 117 e 122 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. – dell'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi) – c.c. legge Severino, il quale prevede la sospensione di coloro che hanno riportato una sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c), dello stesso d.lgs. n. 235 del 2012.

(2)

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della disciplina prevista dal t.u. enti locali per l'adozione piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel caso di Enti locali dissestati.

Corte costituzionale, sentenza 11 marzo 2021 n. 34 – Pres. Coraggio, Red. Buscema

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all'art. 243-*bis*, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'art. 4-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

(3)

La Corte costituzionale dichiara illegittime alcune norme della Regione Toscana, di promozione dei prodotti a chilometro zero, in quanto lesive della concorrenza.

Corte costituzionale, sentenza 9 marzo 2021 n. 31 – Pres. Coraggio, Red. Amato

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche), i quali (all'art. 2) definiscono i prodotti a chilometro zero e da filiera corta, rispettivamente individuati in quelli provenienti da attività produttive o di trasformazione o manipolazione effettuate nei confini amministrativi regionali e nei prodotti provenienti da una filiera produttiva costituita al massimo da un intermediario tra il produttore e la stazione appaltante.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

(4)

La II Sezione rimette all'Adunanza plenaria le questioni concernenti, rispettivamente: la possibilità che il ricorrente in primo grado deduca in appello il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; la individuazione del giudice competente a conoscere la domanda di risarcimento del danno subito dal destinatario di un provvedimento favorevole successivamente dichiarato illegittimo.

Consiglio di Stato, sezione II, ordinanza 9 marzo 2021, n. 2013 – Pres. Cirillo, Est. Frigida

Devono essere rimesse all'Adunanza plenaria le questioni: a) se sia ammissibile in appello un motivo di impugnazione volto a contestare la giurisdizione del giudice amministrativo, formulato dalla parte che aveva introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, soprattutto quando il giudizio è stato introdotto in un contesto ordinamentale e giurisprudenziale completamente diverso da quello attuale; b) se il giudice di appello possa comunque affrontare la questione della giurisdizione in generale, anche in caso di una declaratoria d'inammissibilità, dato che una cosa è l'effetto dell'esame della questione, altra è la questione in senso lato; c) in caso positivo, se sussista la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere una domanda del privato diretta ad ottenere la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento amministrativo – emanato dalla medesima amministrazione – favorevole all'interessato e, in particolare, di

un titolo edilizio esplicito o implicito; d) se l'interessato – a prescindere dalle valutazioni circa la sussistenza in concreto della colpa del pubblica amministrazione, del danno in capo al privato e del nesso causale tra l'annullamento e la lesione – possa in astratto vantare un legittimo e qualificato affidamento sul provvedimento amministrativo annullato, idoneo a fondare un'azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione; e) in caso positivo, in presenza di quali condizioni ed entro quali limiti può riconoscersi al privato un diritto al risarcimento per lesione dell'affidamento incolpevole.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(5)

La IV sezione si pronuncia sulla natura, la causa, gli effetti e l'interpretazione degli accordi di programma stipulati fra enti pubblici ex art. 34 t.u. enti locali in aderenza al patto di stabilità interno.

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 9 marzo 2021, n. 1948 – Pres. Poli, Est. Verrico

L'accordo ex art. 34 d.lgs. 267 del 2000, quale *species* della categoria generale degli accordi, al pari di questi non è qualificabile come negozio di diritto privato, bensì come contratto ad oggetto pubblico, sussistendone gli elementi caratterizzanti, come l'esercizio del potere amministrativo e la preordinazione al perseguimento dell'interesse pubblico. Invero, sebbene mediante l'adozione di atti bilaterali, ad ogni modo viene ad essere esercitata una potestà pubblica, istituzionalmente funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico di cui è titolare l'Amministrazione e, in quanto tale, soggetta alle regole generali dell'attività amministrativa, in parte diverse da quelle che disciplinano l'attività contrattuale privatistica. Invero, per gli accordi ex art. 11 cit., e quindi anche per gli accordi ex art. 34 t.u.e.l., coerentemente con la loro natura giuridica, non trova integrale applicazione l'insieme delle regole proprie del diritto privato (codice civile e leggi speciali), dovendosi applicare unicamente "ove non diversamente previsto,

i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili" (art. 11, comma 2, cit.). Invero, il potere esercitato dall'amministrazione nella stipula dell'accordo, sebbene non sia espressione in via unilaterale di mera autorità, resta pur sempre funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico, come, del resto, dimostrato dalla possibilità di recesso ex art. 11, comma 4, legge n. 241/1990 "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5710), istituto che trova il fondamento giuridico proprio nella inesauribilità del potere amministrativo: da qui la necessità che le Amministrazioni tengano conto doverosamente delle sopravvenienze negative di carattere finanziario dovute alle manovre di austerità fiscale (c.d. patto di stabilità interno).

(6)

La IV sezione si pronuncia sui criteri per l'istituzione degli ordini dei commercialisti e degli esperti contabili.

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 8 marzo 2021, n. 1915 – Pres. Poli, Est. Verrico

Il criterio principale che ha guidato il legislatore nell'istituzione degli Ordini sul territorio è quello legato al collegamento che inscindibilmente deve sussistere tra il circondario di Tribunale e l'Ordine (nella specie dei dottori commercialisti ed esperti contabili). A tale criterio principale fanno seguito, in via meramente sussidiaria, due ulteriori criteri, di cui il primo afferisce alla necessità di istituire comunque, in ogni città capoluogo di Provincia, un Ordine, ed il secondo alla volontà assembleare, atteso che il Ministro della giustizia, su richiesta dell'assemblea degli iscritti all'ordine, può assentire alla confluenza di un determinato Ordine in un Ordine territoriale viciniore.

(7)

La IV Sezione si pronuncia sull'applicabilità al giudizio di ottemperanza di una delle formalità previste dall'art. 5-*sexies* legge Pinto m. 89 del 2001, ai fini della ammissibilità dell'azione.

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 5 marzo 2021, n. 1890 – Pres. Poli, Est. Verrico

Il procedimento necessario per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, di cui alla disciplina recata dall'art. 5-*sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89, prevede, a carico del creditore, l'obbligo di rilasciare una dichiarazione (di autocertificazione e sostitutiva di notorietà), attestante, *inter alia*, la non avvenuta riscossione di quanto dovuto (primo comma); il maturare di un termine dilatorio semestrale, decorrente dalla data in cui sono assolti gli obblighi comunicativi del primo comma, entro il quale l'amministrazione debitrice può effettuare il pagamento (quinto comma); e prima del quale il creditore non può procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto o alla proposizione di un ricorso per l'ottemperanza del provvedimento liquidatorio (settimo comma). La mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione prevista impedisce l'emissione dell'ordine di pagamento (quarto comma) l'inammissibilità dell'azione di esecuzione.

(8)

La VI Sezione si pronuncia sul rispetto delle distanze tra edifici.

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 marzo 2021, n. 1867 – Pres. Montedoro, Est. Sabatino

Qualora sia evidente la violazione delle distanze tra edifici diventa irrilevante la qualificazione delle opere come interventi di ristrutturazione

edilizia e dunque l'inapplicabilità dell'art. 9, d.m. n. 1444 del 1968, che riguarda esclusivamente le nuove costruzioni.

Ha ricordato la Sezione che la giurisprudenza, sia amministrativa (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2018, n. 72; id. 2 marzo 2018, n. 1309) che civile (Cass. civ., sez. II, 15 dicembre 2020, n. 28612; id. 28 ottobre 2019, n. 27476; id. 10 febbraio 2020, n. 3043) ha evidenziato una tendenziale autonomia del concetto in ambito civilistico, rimarcando che, ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici di origine codicistica, la nozione di costruzione non può identificarsi con quella di edificio, ma deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera (Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 354).
Nel caso all'esame della Sezione, vengono in evidenza interventi sulla volumetria dell'immobile. In relazione ai singoli elementi progettuali, la violazione delle distanze appare evidente, essendo così conseguentemente irrilevante la vantata qualificazione delle opere come interventi di ristrutturazione edilizia.
Va inoltre qui vagliata la circostanza che, nel computo complessivo della volumetria, l'intervento, compensando aumenti e diminuzioni, determina una complessiva riduzione dell'impatto; il che renderebbe l'intervento non significativo anche dal punto di vista civilistico.
Tuttavia, tale esito appare recessivo di fronte all'esigenza di tutelare le distanze che, come recita il citato art. 9, sono quelle minime e che quindi possono essere violate anche solo puntualmente, atteso che il carattere di nuova costruzione va riscontrato in rapporto ai "caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno" (Cass. civ., sez. II, 15 dicembre 2020, n. 28612).

(9)

Il C.g.a. si pronuncia sulle conseguenze connesse alla modifica, da parte del giudice, della qualificazione del ricorso per revocazione da straordinaria in ordinaria.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 5 marzo 2021, n. 192 - Pres. De Nictolis, Est. Caleca

Ove il giudice modifichi la qualificazione del ricorso per revocazione da straordinaria in ordinaria, trovano applicazione i diversi e più brevi termini entro cui può essere proposto il rimedio revocatorio ordinario e i casi in cui lo stesso è proponibile.

Ha affermato il C.g.a. che mutandosi la qualificazione della revocazione da straordinaria in ordinaria, devono applicarsi i diversi e più brevi termini entro cui può essere proposto il rimedio revocatorio ordinario e i casi in cui lo stesso è proponibile.

È pacifico che ex art. 92 c.p.a. il termine per proporre la revocazione ordinaria è di sessanta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza ovvero di sei mesi dal deposito della sentenza non notificata. Nel caso che ci occupa, al momento della notificazione del ricorso per revocazione, i termini massimi per proporre la revocazione ordinaria della sentenza de quo erano ampiamente superati.

In secondo luogo, ai sensi dell'art. 106, comma 3, c.p.a., "contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello". La previsione va interpretata nel senso che contro le sentenze dei Tar è ammesso solo il rimedio della revocazione straordinaria, e non anche quello della revocazione ordinaria. Infatti, dato che i termini della revocazione ordinaria sono identici ai termini dell'appello, i vizi di revocazione ordinaria delle sentenze dei Tar si convertono in motivi di appello e si fanno valere con il rimedio dell'appello. Quindi, l'impedimento "oggettivo" a proporre appello, ricorre solo nel caso di revocazione straordinaria, e non può logicamente ricorrere in caso di revocazione ordinaria.

Non può invece condividersi una diversa esegesi dell'art. 106, comma 3 c.p.a., secondo cui la revocazione ordinaria di una sentenza del Tar sarebbe ammissibile in caso di impedimento "soggettivo" a proporre appello. Infatti, chi è parte del giudizio di primo grado, ancorché parte non costituita, può

sempre proporre l'appello. Chi non è parte, si avvale del diverso rimedio dell'opposizione di terzo. Dunque l'art. 106, comma 3, c.p.a. fa riferimento solo ad un "impedimento oggettivo" a proporre appello, che a sua volta ricorre nel solo caso di revocazione straordinaria, e non ad un impedimento soggettivo.

(10)

La IV Sezione si pronuncia sulla portata applicativa del principio di equivalenza nel settore degli appalti pubblici.

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4 marzo 2021, n. 1863 – Pres. Poli, Est. Martino

In materia di appalti di forniture, trova generale applicazione il principio, di matrice comunitaria, dell'equivalenza, diretto a tutelare la libera concorrenza e la *par condicio* tra i partecipanti alle gare. Esso è oggi compendiato nell'art.68 del codice dei contratti pubblici che attua l'art. 42 della direttiva 2014/24/UE. In base a tale principio, l'offerente, in sede di presentazione dell'offerta, può fornire con qualsiasi mezzo appropriato la prova che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, fermo restando che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza. Il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica. La possibilità di ammettere, a seguito di valutazione della stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del *favor partecipationis* e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione.

(11)

La IV Sezione si pronuncia sulle regole operative applicabili al concorso notarile.

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4 marzo 2021, n. 1846 – Pres. Poli, Est. Conforti

In tema di concorso notarile, l'attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell'ampia discrezionalità della Commissione esaminatrice ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che non sia "*ictu oculi*" inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

(12)

Il T.a.r. ritiene che non comporta l'automatica esclusione dalla gara aver omesso di dichiarare la condanna per bancarotta fraudolenta se la stazione appaltante aveva indicato di dichiarare la condanna per frode.

T.a.r. per l'Emilia Romagna, Bologna, sezione I, sentenza 8 marzo 2021, n. 208, Pres. Migliozzi, Est. Amovilli

Costituisce dichiarazione reticente, e quindi incompleta, ma non falsa ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f *bis*, d.lgs. n. 50 del 2016, l'omessa indicazione di aver riportato una condanna per bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 c.p.; la bancarotta fraudolenta non rientra, infatti nel reato di frode - annoverato dalla stazione appaltante nel documento di gara unico europeo come condanna da indicare se riportata - secondo un interpretazione necessariamente non estensiva stante il principio di tassatività delle cause di esclusione valevole in *subiecta materia*.

(13)

Il T.a.r. si pronuncia sull'attribuzione al gestore di servizio pubblico di beni di proprietà pubblica.

T.a.r. per la Campania, Napoli, sezione IV, sentenza 2 marzo 2021, n. 1398, Pres. Biancofiore, Est. Cestaro

L'estinzione del giudizio determina la caducazione delle statuizioni dei giudici di merito che siano relative alla sola questione di giurisdizione in quanto esse sono idonee ad assumere autorità di giudicato esterno solo nel caso in cui la decisione relativa alla giurisdizione si coniughi con una statuizione sul merito della controversia.

La possibilità di attribuire a terzi la disponibilità di beni di proprietà pubblica, assoggettati allo svolgimento di un servizio pubblico, e, quindi, facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico, è tradizionalmente rimessa allo strumento concessorio, tipico provvedimento ampliativo di diritto pubblico.

Consiglio di Stato - pareri

(14)

La I Sezione si pronuncia sul Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e affronta diverse questioni in materia di ricorso straordinario.

Consiglio di Stato, Sezione I, parere 10 marzo 2021, n. 359 - Pres. Torsello, Est. Tucciarelli

La I Sezione ha evidenziato che:

a) è tempestivamente presentato oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9, primo comma, del D.P.R. n. 119/1971, il ricorso straordinario da

parte di società avente sede in Slovacchia. Trova applicazione anche al ricorso straordinario, la disposizione di cui all'art. 41, comma 5, c.p.a., con conseguente aumento di 30 giorni del termine per la presentazione del ricorso medesimo da parte di soggetto residente in altro Stato europeo;

b) sulla base di quanto previsto, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e dall'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2020 non si considera - ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data - il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020. Tali disposizioni sono applicabili anche al procedimento per il ricorso straordinario, essendo altrimenti irragionevole che il ricorso straordinario rimanga sguarnito della garanzia costituita dalla sospensione dei termini, espressamente prevista e riservata dall'art. 84 del decreto-legge n. 18/2020 al solo processo amministrativo;

c) non può essere accolta l'istanza che l'istruttoria del ricorso non sia effettuata da alcuno dei Ministeri che hanno adottato il decreto impugnato, in relazione del conflitto di interessi che ne deriverebbe. Tale istanza è estranea alla ratio del ricorso straordinario, in cui non può trovare posto l'asserito conflitto di interessi, non foss'altro sulla base di quanto previsto dall'art. 9, secondo comma, del D.P.R. n. 1199/1971, secondo cui l'istruttoria è riservata al Ministero competente;

d) può essere richiesta dalla Sezione un'integrazione istruttoria a cura del Ministero referente, volta ad acquisire l'avviso degli altri Ministeri concertanti sul decreto impugnato, tenuto conto delle competenze proprie di tali Ministeri in materia;

e) sulla base della direttiva 2009/30/CE, l'articolo 2, comma 6, del d.lgs. n. 55/2011 ha demandato a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti. La disciplina della verifica del rispetto dei

criteri di sostenibilità per i biocarburanti è contenuta nell'articolo 7-*quater* del d.lgs. n. 66/2005: ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, gli operatori economici devono inoltre fornire le informazioni che dimostrino il rispetto dei criteri di sostenibilità, in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale. L'art. 13 del decreto impugnato ribadisce quanto già previsto da disposizione di rango primario, l'art. 7-*quater*, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2005, che, in modo inequivocabile, prevede che, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, gli operatori economici forniscono le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità, in conformità a quanto stabilito dal sistema nazionale di certificazione. In tal modo è legata inestricabilmente l'adesione al sistema nazionale di certificazione al riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti e, in assenza dell'adesione al sistema nazionale non possono essere riconosciute le maggiorazioni. Il legislatore ha infatti distinto tra l'adesione obbligatoria al sistema nazionale di certificazione, in funzione del riconoscimento delle maggiorazioni, dalla mera verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità e degli obblighi di informazione, per la quale trova applicazione il comma 1 dell'art. 7-*quater* che, relativamente ad ogni partita di biocarburante ceduta al fornitore, stabilisce due opzioni diverse per tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione: l'adesione al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti ovvero ad un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-*quater*, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE (sistema volontario nazionale o internazionale). Ne consegue che, ai fini del regime premiale, l'intera catena di consegna deve essere tracciata secondo lo schema del sistema nazionale di certificazione, trattandosi di un ambito nazionale proprio della politica fiscale di sostegno al settore. Né può sostenersi che la scelta legislativa sia in contrasto con le disposizioni eurounitarie. Al contrario, la distinzione tra riconoscimento dei requisiti di sostenibilità e regime di sostegno è chiaramente presupposta e indicata nelle premesse della direttiva 2009/28/CE e della direttiva 98/70/CE (come modificata dalla direttiva 2009/30/CE). Le direttive hanno a oggetto la disciplina e i requisiti relativi alla sostenibilità dei biocarburanti e non quella delle maggiorazioni o del trattamento fiscale. Mentre tutti i soggetti che

beneficiano delle maggiorazioni debbono soddisfare i requisiti di sostenibilità, non è vero il contrario ovverosia che tutti i soggetti che soddisfano i requisiti di sostenibilità abbiano, solo per ciò, accesso alle maggiorazioni. La sostenibilità è la condizione che i biocarburanti condividono, una volta ottenuta l'uno o l'altro tipo di certificazione, ma l'accesso ai regimi di sostegno richiede l'adesione al sistema di verifica nazionale e ai conseguenti oneri della filiera di consegna, per gli operatori che intendano accedervi. Il differente regime previsto per i biocarburanti ed i bioliquidi, è determinato dalla fonte primaria (art. 7-*quater* del d.lgs n. 66/2005). Ne costituisce conferma la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea 4 ottobre 2018 C-242/17 (L.E.G.O. - GSE), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato;

f) il requisito dell'adesione al sistema nazionale per il riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti non è suscettibile, di per sé, di alterare il mercato interno. Non si traduce infatti in un vantaggio selettivo a favore delle imprese italiane ma, al contrario, tutte le imprese possono aderirvi, indipendentemente dalla nazionalità. La scelta delle misure di incentivazione rientra nell'ambito della politica nazionale volta al loro raggiungimento.

Normativa ed altre novità di interesse

(15)

Decreto-Legge 5 marzo 2021, n. 25 – Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 (in G.U. n. 57 dell'8 marzo 2021; vigente dal 9 marzo 2021).